



Nuova regolamentazione della durata del lavoro dal 15.12.2019 o dall'1.1.2020 per collaboratrici e collaboratori sottoposti alla Legge sulla durata del lavoro (LDL).

A seguito della revisione della LDL e delle trattative CCL, dal 15 dicembre 2019 alle pause fuori dal luogo di servizio sarà applicato un supplemento di tempo del 15% per i primi 60 minuti. Nel quadro delle trattative per il CCL, su indicazione dell'autorità di vigilanza (UFT) le FFS e le parti sociali hanno riconsiderato le disposizioni riguardanti il riporto degli averi in tempo alla fine dell'anno, con un'attenzione particolare a migliorare la gestione del tempo. Al termine dei negoziati, le parti hanno approvato con effetto dal 1° gennaio 2020 la modifica di alcune disposizioni riguardanti il lavoro straordinario e la gestione del tempo nonché delle disposizioni riguardanti i riporti a fine anno per le collaboratrici e i collaboratori con lavoro a turni.

Supplementi di tempo per le pause

A partire da domenica 15.12.2019, per ogni turno di lavoro verrà sommato il tempo di pausa trascorso fuori dal luogo di servizio. I primi 60 minuti saranno computati come tempo di lavoro in misura del 15% (Appendice 4 cifra 11 CCL FFS); per la quota eccedente i 60 minuti il supplemento in tempo sarà del 30% (art. 17 cpv. 1 OLDL). Sono riservati supplementi di tempo maggiori in base a singole regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro (BAR).

Norma transitoria: ai turni di lavoro che iniziano il 14.12.2019 e terminano il 15.12.2019 è conteggiato l'attuale supplemento di tempo del 30% per l'intero tempo di pausa trascorso fuori dal luogo di servizio.

Confronto vecchia-nuova regolamentazione (senza norme BAR):



Regolamentazioni sul lavoro straordinario

Dall'1.1.2020, in caso di superamento dell'orario previsto di fine lavoro il tempo di lavoro supplementare è conteggiato come segue:

- lavoro aggiuntivo di <u>1-15 minuti</u>: viene conteggiato alla durata annua del lavoro (orario mobile);
- lavoro aggiuntivo di <u>16 minuti e oltre</u>: l'intero lavoro supplementare è conteggiato come lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario è indicato per la fine di ogni mese civile e può essere percepito in tempo libero entro la fine dell'anno civile d'intesa reciproca. Gli averi al 31 dicembre sono pagati con il salario del mese di marzo successivo con un supplemento del 25%.


Gestione del tempo nel corso dell'anno

L'intervallo di tempo infrannuale, con riserva di eventuali regolamentazioni BAR, è di +100 / -40 ore.

Il rispetto dei valori limite per l'anno in corso e la relativa gestione degli averi in tempo è responsabilità del superiore; il collaboratore o la collaboratrice contribuisce al rispetto dei valori limite.

Le collaboratrici e i collaboratori con autonomia nella gestione del tempo sono responsabili dei loro averi in tempo. Il superiore contribuisce per quanto riguarda il rispetto dei valori limite e del valore auspicato alla fine dell'anno civile. Dai collaboratori ci si aspetta che riferiscano per tempo ai loro superiori se constatano che i valori limite a fine anno non potranno essere rispettati.

A partire dal 2020 non vi sarà più nessuna verifica dei valori limite a metà anno (30 giugno). Per contro, ogni mese gli averi in tempo dei collaboratori saranno confrontati con i valori limite consentiti.



In caso di averi in tempo al di fuori dei limiti infrannuali, il superiore dovrà verificare se il previsto impiego del personale consentirà di rientrare nei limiti consentiti entro la fine dell'anno civile.

- Se è il caso, il superiore dovrà continuare a monitorare l'evoluzione dei saldi temporali.
- Se non è il caso, il superiore dovrà discutere e pianificare con il collaboratore la riduzione o l'incremento dell'avere nell'orario mobile.

Gli accordi per la riduzione o l'incremento dell'avere in tempo non rientrano nella valutazione del personale e avvengono d'intesa reciproca.

Gestione del tempo: intervallo consentito al termine dell'anno civile

Alla fine dell'anno civile l'avere DAL (durata annua del lavoro) deve situarsi tra 0 e 41 ore. Il limite consentito è di +80 risp. -25 ore.


Collaboratrici e collaboratori che svolgono turni: riporto degli averi in tempo a fine anno

Se era stato garantito un numero insufficiente di giorni liberi, sul conto «CTS» viene riportato (come finora) un accredito di tempo e lo stesso tempo è detratto dal conto DAL.

In una fase successiva, dall'avere della durata annua del lavoro vengono riportate al massimo 41 ore (finora 25 ore) sul conto DAL dell'anno successivo. Il restante avere (la parte residua di avere DAL superiore a 41 ore) viene trasferita sul conto «CTS».

Il conto «CTS» non è più limitato. Pertanto, già con i riporti di fine anno 2019/2020 non vi è più nessun trasferimento al lavoro straordinario.

Esempio:



Legenda grafico

- A: pagamento di lavoro straordinario (con il salario di marzo dell'anno successivo).
- B: riporto del saldo CTS sull'anno successivo.
- C: riporto dei CT (giorni di compensazione) arretrati in ore sul conto CTS.
- D: detrazione delle ore secondo il passaggio C dal conto DAL.
- E: riporto di 41 ore DAL sul conto DAL dell'anno successivo.
- F: riporto delle ore DAL restanti sul conto CTS dell'anno successivo.

Nessuna modifica delle regole per i conti di tempo non menzionati o per la mora del datore di lavoro.